

SCHEDA INFORMATIVA CARATTERISTICHE TECNICHE ASCENSORI

Riferimenti normativi.

1. Il Decreto Ministeriale 236 del 1989.

Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche

2. Nota prot. n. p1424/4122 sott. 67 del 24-12-2002 (Ministero dell'interno, Corpo Nazionale Vigili del fuoco- VVF).

Larghezza delle scale di edifici esistenti.

3. Nota prot. n. p118/4135 sott. 5 del 17/2/2003 (Ministero dell'interno, Corpo Nazionale Vigili del fuoco- VVF).

Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

4. La UNI EN81.70

Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci. Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili.

Nel dettaglio:

1. Il Decreto Ministeriale 236 del 1989.

“Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”

fissa:

“4.1.9 Percorsi orizzontali: (...) Il corridoio comune posto in corrispondenza di un percorso verticale (quale scala, rampa, ascensore, servoscala, piattaforma elevatrice) deve prevedere una piattaforma di distribuzione come vano di ingresso o piano di arrivo dei collegamenti verticali, dalla quale sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, solo tramite percorsi orizzontali. (Per le specifiche vedi 8.1.9).

“4.1.12 Ascensore: l'ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l'uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l'accesso alla sedia a ruote. Il sistema di apertura delle porte deve essere dotato di idoneo meccanismo (come cellula fotoelettrica, costole mobili) per l'arresto e l'inversione della chiusura in caso di ostruzione del vano porta. I tempi di apertura e chiusura delle porte devono assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a ruote. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La botoniera di comando interna ed esterna deve avere il comando più alto ad un'altezza adeguata alla persona su sedia a ruote ed essere idonea ad un uso agevole da parte dei non vedenti. Nell'interno della cabina devono essere posti un citofono, un campanello d'allarme, un segnale luminoso che confermi l'avvenuta ricezione all'esterno della chiamata di allarme, una luce di emergenza. Il ripiano di fermata, anteriormente alla porta della cabina deve avere una profondità tale da contenere una sedia a ruote e consentirne le manovre necessarie all'accesso. Deve essere

garantito un arresto ai piani che renda complanare il pavimento della cabina con quello del pianerottolo. Deve essere prevista la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e un dispositivo luminoso per segnalare ogni eventuale stato di allarme. (Per le specifiche vedi 8.1.12).

8.1.12 Ascensore

c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:

- cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
- porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto;
- piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m.

Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica.

In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima + 2 cm. Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.10 e 1.40 m: per ascensori del tipo a), b) e c) la bottoniera interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina. Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad altezza compresa tra i 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3. I pulsanti di comando devono prevedere la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione in Braille: in adiacenza alla bottoniera esterna deve essere posta una placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille. Si deve prevedere la segnalazione sonora dell'arrivo al piano e, ove possibile, l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico.

6.2 Interventi di ristrutturazione: Negli interventi di ristrutturazione si deve garantire il soddisfacimento di requisiti analoghi a quelli descritti per la nuova edificazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali. L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza.”

IN BREVE:

TIPO EDIFICIO	DIMENSIONI
Negli edifici di nuova edificazione, non residenziali, l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche:	- cabina di dimensioni minime di 1,40 m di profondità e 1,10 m di larghezza; - porta con luce minima di 0,80 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.
Negli edifici di nuova edificazione residenziali l'ascensore deve avere le seguenti caratteristiche	- cabina di dimensioni minime di 1,30 m di profondità e 0,95 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0,80 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,50 x 1,50 m.

<p>L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto; - - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1,40 x 1,40 m.
--	--

Inoltre sussistono alcune note dichiarate dai vigili del fuoco (VVF) riguardo le vie di esodo in caso di incendio. Tali prescrizioni sono valide solo sugli edifici residenziali con altezza antincendio > 24 m.

Tra le quali:

2. NOTA PROT. N. P1424/4122 SOTT. 67 DEL 24-12-2002 (MINISTERO DELL'INTERNO, CORPO NAZIONALE VVF).

Larghezza delle scale di edifici esistenti.

In relazione a quanto prospettato e richiesto con la nota che si riscontra, necessita premettere che il D.M. n° 246/87 prescrive espressamente una larghezza minima delle scale solamente per gli edifici di nuova costruzione, mantenendo, invece, il silenzio sulle caratteristiche delle scale a servizio di edifici esistenti all'entrata in vigore del decreto stesso. Al riguardo, è parere di questo Ufficio che il legislatore, con il silenzio della norma, abbia voluto ratificare le situazioni di fatto confermandone, così, le caratteristiche in essere.

In armonia con tale posizione interpretativa, questo Ministero, su analoghi quesiti pervenuti nel tempo, ha sempre espresso il proprio parere contrario alla riduzione della larghezza delle scale, costituendo, tale intervento, diminuzione delle condizioni di sicurezza in atto.

Pertanto, a sostegno di tale impostazione, giova richiamare l'esplicita avvertenza di cui al punto 6.2 dell'art. 6 del Decreto Ministero Lavori Pubblici n° 236 del 14 giugno 1989 concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, punto che recita testualmente: "*L'installazione dell'ascensore all'interno del vano scala non deve compromettere la fruibilità delle rampe e dei ripiani orizzontali, soprattutto in relazione alla necessità di garantire un adeguato deflusso in caso di evacuazione in situazione di emergenza*".

Sin qui è quanto oggettivamente deducibile dalla normativa di sicurezza. A ciò, si ritiene tuttavia opportuno aggiungere che, a fronte di situazioni che richiedono la necessità dell'installazione di un impianto ascensore e quest'ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all'interno del vano scala, lo scrivente Ufficio è del parere che tale installazione non debba comportare un'eccessiva diminuzione degli spazi di transito.

Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz'altro essere costituito dal D.Lgs n° 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n° 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro.

Nota: oggi il riferimento di cui sopra non è 626/94 ma dlgs 81/08.

3. NOTA PROT. N. P118/4135 SOTT. 5 DEL 17/2/2003.

Installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti.

In riferimento al quesito in oggetto, si concorda con il parere di codesto Comando(*) significando che, nel caso in specie, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale.

(*) Il quesito è relativo all'installazione di impianti ascensore in vani scala di edifici per civile abitazione (h. in gronda > di 24 mt.) preesistenti alla data di emanazione del D.M. 16/5/87, motivati dall'esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9.1.1989 n° 13), con restringimento delle rampe della scala in cui l'impianto medesimo viene realizzato.

Il quesito chiarisce che, in tal caso, il taglio della scala non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale e quindi può essere consentita l'applicazione delle norme transitorie di cui al punto 8 della regola tecnica pubblicata con D.M. 16/5/1987.

4. **LA UNI EN81.70**, norma tecnica armonizzata (valida cioè in tutto il territorio della UE) che appartiene alla famiglia delle norme tecniche EN81 riguardanti gli ascensori e che determina i criteri per la "Accessibilità agli ascensori specificatamente gli ascensori delle persone, compresi i disabili",
fissa:

Tipo di ascensore	Dimensioni minime della cabina	Livello di accessibilità
1	450 kg Larghezza cabina 1000mm Profondità cabina 1250mm	Questa cabina accoglie un utente su sedia a ruote
2	630 kg Larghezza cabina 1100mm Profondità cabina 1400mm	Questa cabina accoglie un utente su sedia a ruote e una persona accompagnatrice.
3	1275 kg Larghezza cabina 2000mm Profondità cabina 1400mm	Questa cabina accoglie un utente su sedia a ruote e diversi altri utenti. Essa permette anche la rotazione di una sedia a ruote all'interno della cabina

IN SINTESI

Leggi e Decreti "vincono" sempre sulla norme UNI, a meno che queste non siano espressamente richiamate da una Legge o da un Decreto (in questo caso diventano cogenti), capita a volte in alcuni settori come nella prevenzione incendio ma non è il caso degli ascensori.

Riguardo gli aspetti dimensionali della cabina, il Decreto da seguire è il 236/89.

Tuttavia la norma UNI EN81.70 fissa standard minimi della cabina di dimensioni maggiori rispetto al DM236/89.